

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

razioni industriali ed agrarie che possano avere gli stessi effetti. »

È finalmente vieppiù determinato il suo scopo nei successivi articoli, che sciolgono dai vecchi vincoli la pescagione del corallo.

Dunque vedono i miei amici, Indelli e Vollaro, che questa legge non contiene delle vuote generalità, perchè dopo aver stabilito lo scopo essenziale nell'articolo 4, gli altri articoli non fanno che meglio determinare quello scopo per aprire la via e rendere facile il compito a quella autorità a cui è demandata la formazione dei regolamenti.

Però parmi troppo giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Castellano: se nell'articolo 2 si parla di regolamenti e non si dice quali sono, se si deve andare fino in fondo dell'articolo 18 che parla di questi regolamenti e determina il modo e le autorità che debbono compilarli, naturalmente si rimane in dubbio, naturalmente chiunque legga questo schema di legge dubiterà se i regolamenti di cui parla l'articolo 2 siano quei medesimi di cui parla l'articolo 18.

Ora, io domando: qual danno, qual pregiudizio può venire alla legge dal momento che l'onorevole ministro e la Commissione riconoscono che nell'articolo 2 si parla dei regolamenti contemplati nell'articolo 18; che danno può venire a dirlo? Perchè lasciare l'equivoco? Perchè lasciare in tutti il medesimo dubbio? E se questo dubbio nasce in noi che trattiamo la legge, ma come non nascerà in coloro che non avendo parte nella formazione della legge, e son essi milioni d'italiani, la leggeranno dopochè sarà sancita dal Re e promulgata nel regno?

Dunque, per togliere gli equivoci, mettiamo ciò che non nuoce, mettiamo ciò che non è contestato nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

E giacchè ho la parola, mi permetto una domanda tanto all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, quanto alla Commissione. È un chiarimento che desidero.

Nell'articolo 1 la legge stabilisce l'estensione e i limiti della pesca.

Sta bene. La legge regola la pesca nelle acque di demanio pubblico ed anche di più nelle acque territoriali, soggette al principio della territorialità. Quando viene a specificare questo limite nell'articolo 2, mette un altro limite: fino ai limiti, dice quest'articolo, in cui le acque cessano di essere salate.

Poi, nello stesso articolo 2, quando si parla della pesca di fiume o di lago, si aggiunge che s'intende quella che si esercita nelle acque dei fiumi, torrenti, laghi, stagni, valli e canali fino ai limiti accennati nel comma precedente.

E quali sono questi limiti? I punti in cui l'acqua cessa di essere salata.

Ma io domando: al di là di questi limiti, quest'acqua è o non è demanio pubblico? Se l'onorevole ministro e la Commissione mi rispondono che è demanio pubblico, allora sta male il designare questi limiti, perchè naturalmente, essendo demanio pubblico, deve la legge regolare la pesca dove è la demanialità. Se poi si tratta di andare oltre a questo limite, cioè dove l'acqua cessa di essere demaniale, allora non abbiamo diritto d'ingerircene. Trattandosi di mare, vale a dire dalle spiagge in fuori, noi, al di là del demanio pubblico, possiamo trovare la territorialità, questo raggio più esteso; ma dal mare in qua, dal mare in dentro, dal mare verso la terra, noi non possiamo trovare questo principio della territorialità.

Non ci è dunque che uno di questi due casi: o è di demanio pubblico, o non lo è; se lo è, allora deve essere soggetto alla legge della pesca; se non lo è, non ci è ragione d'ingerircene.

Io domando questi chiarimenti perchè, raggugiando questi limiti segnati dall'articolo 2 col limite segnato dall'articolo 1, mi pare di vederci una certa contraddizione. Spero per altro che l'onorevole ministro e la Commissione mi daranno tali risposte delle quali io sarò lieto di dichiararmi pienamente soddisfatto.

ENGLÉN. Io voleva dire che tutte le questioni le quali sono sorte sull'articolo 2 si riferiscono ai regolamenti, di cui si parla nell'articolo 18. E siccome le stesse questioni si risolleveranno nella discussione di tutti gli altri seguenti articoli, i quali si riportano ai regolamenti di cui si parla nell'articolo 18, però crederei che la Camera e la Commissione dovrebbero ammettere che si facesse preventivamente la discussione dell'articolo 18, salvo poi a trattare tutti gli altri articoli che vi si riferiscono; o invece che tutte le questioni sui regolamenti siano riservate nella discussione dell'articolo 18.

PRESIDENTE. L'onorevole Englen propone che l'articolo 2 sia sospeso sino a che la Camera non abbia esaminato e deliberato sull'articolo 18.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gli osservo però che prima vi è la proposta dell'onorevole Vollaro colla quale chiede che questo articolo 2 sia rinviato alla Commissione; poi c'è la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Englen, perchè la Camera, per ora, sospenda la discussione sull'articolo 2 e si riservi di deliberare su di esso dopo esaminato l'articolo 18.

Dopo c'è la proposta dell'onorevole Indelli che